

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2020, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01.

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 8 gennaio 2020, n. 01.

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 8 gennaio 2020, n. 01.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01. (Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<Ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della legge regionale 11/2015, entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il termine previsto dall'articolo 37, comma 5 della legge regionale 11/2015>>;

b) al comma 2 le parole: <<, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,>> sono soppresse;

c) al comma 4 le parole: <<di 180 (centottanta) giorni>> sono soppresse;

d) al comma 5 le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << comma 4>>;

e) al comma 6 le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << comma 1>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.